

## **DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**278 / 2026 del 18/08/2026**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA**

---

**OGGETTO:** CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "Preso d'atto della D.G.R. n. XII/1650 del 21/12/2023 Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

**PREMESSO** che:

- AREU ha il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;
- la Giunta regionale con deliberazione XII/ 4677 del 07/07/2025 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4.1 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/4677/2025, prevede che AREU e l'ASST "...concordano di autorizzare la presenza degli specializzandi presso le proprie sedi. La funzione di supervisione del tutor a favore dei medici in formazione, nello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, è garantita dal personale medico dipendente in turno al momento dello svolgimento del percorso formativo. L'assegnazione dei medici specializzandi presso le AAT, le postazioni di soccorso MSA2 e le SOREU è effettuata dal Dipartimento Sanitario di AREU in accordo con il Direttore dell'AAT e dal Responsabile Operativo della SOREU di riferimento, o suo delegato.";
- la Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza dell'Università degli Studi di Pavia ha valutato che possa rivelarsi utile per la Scuola convenzionarsi con AREU;

- il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;

#### **RICHIAMATI:**

- il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;
- il D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle Direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la Direttiva 93/16/CEE";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*" ed in particolare l'art. 29 che disciplina la relazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca e l'art. 34 che definisce e regola la partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

**DATO ATTO** che AREU, con lettera di intenti protocollo AREU n. 2026/16917 del 04/06/2026 ha manifestato all'Università degli Studi di Pavia l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività didattiche formative, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in Medicina dell'Emergenza Urgenza, mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale;

**CONSIDERATO** che, a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, agli atti della struttura proponente, è stato concordato tra le parti il testo di convenzione con l'Università degli Studi di Pavia, per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico – formative della Scuola di Specializzazione in Medicina dell'Emergenza Urgenza dell'Università degli Studi di Pavia, allegata al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che:

- AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Medicina dell'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
  - Articolazioni Territoriali (AAT);
  - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
  - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);

- i medici in formazione iscritti alla sopra citata scuola di specializzazione potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso le postazioni MSA2 dislocate nel territorio afferente ad ogni AAT e SOREU. L'assegnazione degli specializzandi e la rotazione presso le postazioni MSA2 verranno stabilite da AREU d'intesa con il Direttore della Scuola di Specializzazione;
- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
- la durata della convenzione è stabilita in anni cinque a decorrere dall'anno accademico 2026/2027 e fino all'anno accademico 2030/2031 (01.11.26 al 31.10.2031), salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno sei mesi anche mediante posta elettronica certificata (PEC).

**DATO ULTERIORMENTE ATTO** che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono pari in € 49.500,00 IVA inclusa, determinati dall'erogazione dei buoni pasto a favore degli specializzandi e dall'attività di sorveglianza sanitaria, in particolare, per quest'ultima i costi verranno sostenuti sulla base delle convenzioni in essere;

**PRESO ATTO** che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la convenzione tra AREU e l'Università degli Studi di Pavia, procedendo altresì alla sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante del presente provvedimento, per l'attività didattica integrativa della Scuola di specializzazione in Medicina dell'Emergenza Urgenza;
2. di dare atto che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Medicina dell'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
  - Articolazioni Territoriali (AAT);
  - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);

- Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
- 3. di dare atto che AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D. Lgs. 101/2020);
- 4. di dare atto che la durata della convenzione è stabilita in anni cinque a decorrere dall'anno accademico 2026/2027 e fino all'anno accademico 2030/2031 (01.11.26 al 31.10.2031), salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno sei mesi anche mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 5. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono pari a € 49.500,00 IVA inclusa i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 come di seguito:

**BUONI PASTO:**

| Conto       | Descrizione                                        | Anno | Costo      |
|-------------|----------------------------------------------------|------|------------|
| 30.20.31.23 | TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE) | 2026 | € 1.400,00 |
|             |                                                    | 2027 | € 8.400,00 |
|             |                                                    | 2028 | € 8.400,00 |
|             |                                                    | 2029 | € 8.400,00 |
|             |                                                    | 2030 | € 8.400,00 |
|             |                                                    | 2031 | € 7.000,00 |

**SORVEGLIANZA SANITARIA:**

| Conto       | Descrizione                                                        | Anno | Costo      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 30.20.24.95 | ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI ATS/ASST/FONDAZIONI DELLA REGIONE | 2026 | € 250,00   |
|             |                                                                    | 2027 | € 1.500,00 |
|             |                                                                    | 2028 | € 1.500,00 |
|             |                                                                    | 2029 | € 1.500,00 |
|             |                                                                    | 2030 | € 1.500,00 |
|             |                                                                    | 2031 | € 1.250,00 |

- 6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;

7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Gianluca Angelo Marconi

Per il Direttore Generale Massimo Lombardo come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Andrea Albonico

**CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA E AREU PER  
L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE  
DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
MEDICINA EMERGENZA URGENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
PAVIA.**

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore Pro-tempore Prof.  
Alessandro Reali, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65, a quanto  
infra autorizzato dal Senato Accademico nella seduta del 18 settembre 2017

E

AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale in Milano, Viale  
Monza n. 223 e sede amministrativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, cap.  
20124, Cod. Fisc. e Part. IVA 11513540960, Pec:  
protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.  
Massimo Lombardo, di seguito indicata come AREU.

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di  
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature  
e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche  
integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione  
accademica e professionale;

- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione  
fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini  
istituzionali delle Università;

- l'articolo 20 del D.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere           |  |
|  | effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto     |  |
|  | accreditato a tal fine dalle autorità competenti;                                       |  |
|  | - gli articoli 34 e ss del D.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici     |  |
|  | specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.l. |  |
|  | n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento    |  |
|  | delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio  |  |
|  | Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo         |  |
|  | decreto legislativo;                                                                    |  |
|  | - il D.l. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di   |  |
|  | Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le    |  |
|  | single strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;  |  |
|  | - il medesimo Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture   |  |
|  | fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni,    |  |
|  | inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie |  |
|  | per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono articolate,       |  |
|  | perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno     |  |
|  | di una rete di più strutture in collaborazione tra loro;                                |  |
|  | - le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta                       |  |
|  | dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto          |  |
|  | con il Ministero dell'università e della ricerca.                                       |  |
|  | - le strutture di rete si distinguono in:                                               |  |
|  | a) strutture di sede; b) strutture collegate e c) strutture complementari.              |  |
|  | Le strutture complementari sono strutture di supporto pubbliche o private, di           |  |
|  | specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere        |  |
|  |                                                                                         |  |

stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione

debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti

nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

1. il D.L. n. 402/2017 ribadisce il rapporto di esclusività, stabilendo al punto 1.2

dell'Allegato 1 che una stessa struttura non può essere posta a disposizione

di reti formative di Atenei diversi. il citato divieto non si applica in ogni caso

alle strutture complementari cosiddette di chiara fama o di riferimento a livello

regionale o nazionale. Tali strutture, infatti, a differenza delle strutture di sede

e delle strutture collegate, possono anche non essere accreditate

dall'Osservatorio nazionale.

- Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente

connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e

ricerca;

- AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii.,

attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di

implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di

emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali

ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione

del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo

Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti

e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda

assistenziale a bassa intensità/priorità;

- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il

convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di

uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di

|  |                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                       |  |
|  | emergenza urgenza extraospedaliero;                                                   |  |
|  | - l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il |  |
|  | coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della     |  |
|  | DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato          |  |
|  | dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei     |  |
|  | professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione     |  |
|  | regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e         |  |
|  | l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica           |  |
|  | connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";         |  |
|  | - la sopra citata DGR n. XI/2703/2019, prevede che nell'ambito degli accordi tra      |  |
|  | ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private,     |  |
|  | qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell'area correlata all'emergenza     |  |
|  | urgenza pre-ospedaliera deve essere previsto e disciplinato, ai sensi dell'art. 16    |  |
|  | della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette,    |  |
|  | coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti     |  |
|  | presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari. ";                |  |
|  | <b>PREMESSO INOLTRE CHE:</b>                                                          |  |
|  | - è interesse della Scuola di specializzazione in Medicina emergenza urgenza          |  |
|  | dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito denominata Scuola) ottenere che i    |  |
|  | medici in formazione ad essa iscritti possano, da un lato, completare la loro         |  |
|  | esperienza professionale nei vari settori dell'emergenza urgenza e, dall'altro,       |  |
|  | avvalersi delle strutture operative e della casistica clinica di AREU per             |  |
|  | l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche al fine anche    |  |
|  | delle elaborazioni di tesi di specializzazione;                                       |  |
|  | - AREU, con nota del 5 giugno 2026 ha manifestato l'interesse di contribuire allo     |  |
|  |                                                                                       |  |

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                        |  |
|  | svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della      |  |
|  | formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione  |  |
|  | in Medicina emergenza urgenza e intende mettere a disposizione le proprie              |  |
|  | strutture, attrezzature e personale;                                                   |  |
|  | - il Regolamento relativo alla formazione specialistica medica approvato con D.R.      |  |
|  | n. 1774 del 26/11/2020, statuisce che la formazione specialistica venga svolta         |  |
|  | secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti  |  |
|  | dal Consiglio della Scuola, attraverso la frequenza di attività in diverse strutture,  |  |
|  | servizi, settori, Unità Operative convenzionate;                                       |  |
|  | - il Regolamento sul conferimento di contratti per attività di insegnamento ai sensi   |  |
|  | dell'art.23 della Legge 30/12/2010 n. 240, stabilisce che possono essere conferiti,    |  |
|  | senza oneri per l'Università, incarichi di insegnamento a dipendenti esperti           |  |
|  | dell'Ente convenzionato;                                                               |  |
|  | - l'art. 27 del D.P.R. n 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa   |  |
|  | fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" statuisce       |  |
|  | che alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al  |  |
|  | fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo         |  |
|  | svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al |  |
|  | completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;                |  |
|  | - l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette   |  |
|  | a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento"      |  |
|  | stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento              |  |
|  | universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;         |  |
|  | - il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria,    |  |
|  | a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., |  |
|  |                                                                                        |  |

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la       |  |
|  | formazione degli specializzandi di area sanitaria;                                        |  |
|  | - il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca              |  |
|  | scientifica e tecnologica" all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i |  |
|  | corsi di studio universitari e all'art. 3 comma 6 individua gli obiettivi e le modalità   |  |
|  | di istituzione dei corsi di specializzazioni;                                             |  |
|  | - la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in          |  |
|  | materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n.           |  |
|  | 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23) all'art. 29 disciplina la relazione     |  |
|  | tra attività assistenziale, didattica e ricerca e all'art. 34 che definisce e regola la   |  |
|  | partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali;        |  |
|  | <b>RICHIAMATI</b>                                                                         |  |
|  | - il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante        |  |
|  | norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";                                    |  |
|  | - il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 ss. mm. ii. reca "Definizione degli standard      |  |
|  | e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;                                  |  |
|  | <b>VISTE LE DELIBERE ADOTTATE DAL:</b>                                                    |  |
|  | - Determinazione del Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina               |  |
|  | emergenza urgenza in data 09/06/2026;                                                     |  |
|  | - Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna e terapia medica in data 23              |  |
|  | - giugno 2026;                                                                            |  |
|  | - Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 7 luglio 2026.         |  |
|  | <b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>                                                                |  |
|  | <b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:</b>                                             |  |
|  | <b>ART. 1 (Premesse)</b>                                                                  |  |

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

## **ART. 2 (Finalità)**

AREU consente all'Università degli Studi di Pavia l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico–formative della Scuola di specializzazione in Medicina emergenza urgenza

## **ART. 3 (Impegni assunti da AREU)**

AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia:

- 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), distribuite sul territorio regionale (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese) che gestiscono il sistema delle postazioni dei mezzi di soccorso;
- i mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2) con équipe sanitaria composta da medico e infermiere;
- 4 Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU) sovraprovinciali, con funzione di assicurare la gestione dei soccorsi:
  - SOREU Area Metropolitana (Milano)
  - SOREU Area dei Laghi (Como)
  - SOREU Area Alpina (Bergamo)

I medici in formazione iscritti alla sopra citata scuola di specializzazione potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso qualsiasi sede di AAT, postazione MSA2 dislocata sul territorio regionale, secondo un sistema di rotazione coordinato dai Direttori delle AAT, dalle SOREU e dal Direttore della Scuola di Specializzazione. Le diverse sedi sede di AAT e le postazioni MSA2

indicheranno il numero di Medici in Formazione che sono disponibili ad accogliere al fine di ottimizzare le turnazioni, in quanto anche l'assegnazione degli specializzandi e la rotazione presso le postazioni MSA2 verranno stabilite da AREU d'intesa con il Direttore della Scuola di Specializzazione. Per le esigenze didattiche formative della scuola di specializzazione vengono messi a disposizione i servizi, le attrezzature e le attività fornite delle strutture sopra indicate che, in quanto strutture complementari, possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio Nazionale ai sensi del D.l 13 giugno 2017 n. 402. AREU assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma II.

#### **Art. 4 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)**

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.l. 13 giugno 2017 n. 402, del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è da intendersi come sostitutiva del personale di ruolo. I tempi e le modalità di

svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale. L'Università comunica ad AREU l'elenco dei nominativi degli specializzandi con i relativi dati anagrafici e il periodo di frequenza, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, al seguente indirizzo mail: [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it). Successivamente AREU comunica all'Università, all'indirizzo mail: [amministrazione-centrale@certunipv.it](mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it) e [sportellospecialita@unipv.it](mailto:sportellospecialita@unipv.it) l'assegnazione degli specializzandi presso l'AAT di riferimento, preventivamente condivisa con il Direttore della Scuola di Specializzazione e, conseguentemente, l'Università informa lo specializzando. AREU comunica alle AAT presso le quali sono dislocate le strutture formative, le assegnazioni degli specializzandi. In ogni caso le assegnazioni degli Specializzandi presso le Strutture messe a disposizione da AREU sono condivise/decise con il/dal Direttore della Scuola sulla base del percorso formativo di ciascuno Specializzando.

Le attività sono registrate a cura del medico in formazione specialistica su un apposito libretto elettronico e certificate a cura del tutor designato dal Consiglio. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutor preposto alle singole attività svolte dallo specializzando. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono normate dalla DGR XII/958 del 18/09/2023, salvo comunicazione specifica a seguito di giudizio del Consiglio della Scuola. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di

attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

#### **Art. 5 (Attività degli specializzandi)**

Ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 368/99, per la durata della formazione che si svolge a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero – professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

#### **ART. 6 (Tutor)**

Le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor. I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale dipendente delle ASST/IRCCS convenzionate con AREU per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera (ai sensi della DGR n. XI/2703/2019) che risultano in turno al momento dello svolgimento del percorso formativo presso le AAT, MSA2 e SOREU costituisce parte integrante dell'orario di servizio. I tutor operativi firmeranno l'elenco delle attività scaricate dal libretto elettronico al fine di convalidare le attività svolte dallo specializzando sotto la loro guida e supervisione costante. I direttori delle AAT e i referenti clinici delle SOREU sono individuati come "tutor aziendali" e produrranno una relazione che verrà considerata ai fini della valutazione del medico in formazione, sentiti i tutor

operativi

#### **ART. 7 (Nomina dei professori a contratto)**

Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni accreditate e contrattualizzate col Servizio Sanitario Nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, previa delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente dell'Azienda/Ente. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all'allegato 4 del D.I. n. 402/2017. Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito l'incarico di docenza, viene attribuito il titolo di "professore a contratto". I professori a contratto fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore. I professori a contratto possono concorrere, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti. L'attività didattica viene svolta contestualmente all'attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario nazionale è necessario il nulla osta degli Organi competenti della rispettiva direzione aziendale.

#### **Art. 8 (Servizi)**

AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere. I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dalle AAT, con l'indicazione della Scuola.

#### **ART. 9 (Oneri delle parti contraenti)**

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato. La copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii., è a carico di AREU, ente presso cui avviene la formazione.

#### **ART. 10 (Prevenzione e Sicurezza)**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, che svolgono attività presso le strutture messe a disposizione da AREU per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori". AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08, sulla base delle

risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato decreto dallo stesso  
effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le  
attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima, le misure generali e specifiche  
per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che  
la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a  
carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs.  
81/2008, D.Lgs. 101/2020). In particolare, l'Università è garante della "Formazione  
generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita  
dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e  
ss.mm.ii., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro)  
ore di formazione generale. AREU garantisce le misure generali e specifiche per  
la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori  
adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e  
tutela della salute pone a carico dell'ente convenzionato, per le attività svolte nei  
locali e spazi di AREU. In particolare, su AREU ricadono: - la messa a disposizione  
di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti, nonché la sorveglianza  
sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti  
nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/2008; - gli obblighi di  
cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e  
dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti  
dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province  
Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. I medici in formazione specialistica sono  
tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da  
AREU, ove previsti. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in  
formazione dovrà consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione

di idoneità sanitaria alla mansione specifica”, rilasciata dal Medico Competente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, sede della Scuola. AREU è tenuta a garantire l’adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombenti derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico. Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l’Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia. AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Per quanto riguarda gli aspetti di protezione e sicurezza derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parti si danno reciprocamente atto che le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Medicina emergenza urgenza non comportano l’accesso dei medici tirocinanti in zone sorvegliate o controllate ai sensi del D. Lgs. 101/2020.

#### **ART. 11 (Trattamento dei dati personali)**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.lgs. 101/2018. L’informativa estesa sul trattamento dati è disponibile on-line sul sito internet dell'Università al seguente indirizzo: <https://privacy.unipv.it/>. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di titolari autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016) e si impegnano ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. In particolare, con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di formazione specialistica (dati dei medici specializzandi), svolto da ciascuna Parte con propri e definiti mezzi, atteso che l'Azienda/Ente si occupa in via esclusiva delle attività didattiche e pratiche di tirocinio attraverso risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative e l'Università si occupa in via esclusiva della carriera universitaria del tirocinante, le Parti, quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per le rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Pertanto, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei

casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati. L'ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, così come stabilito dall'art. 29 del GDPR, si impegna ad istruire e nominare formalmente lo specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 12 (Durata)**

La presente convenzione entra in vigore dal 1° novembre 2026, o dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale se posteriore, e ha durata pari a quella della Scuola (5 anni) fino al 31 ottobre 2031, termine oltre il quale potrà essere

rinnovata, tramite scambio di corrispondenza, previa richiesta esplicita di una delle due parti e accordo fra le parti stesse.

#### **ART. 13 (Recesso)**

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno sei mesi da inoltrare mediante PEC.

#### **ART. 14 (Codice Etico)**

L'Università di Pavia:

- ha adottato il proprio Codice Etico, in applicazione dell'art. 4 della L. 240/2010, disponibile al link

[https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina766\\_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html](https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html), quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta applicabili ai componenti della comunità accademica;

- è assoggettata alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013 e smi) e al piano triennale anticorruzione 2021/2023 adottato dall'Università stessa e disponibile al

[https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto15606\\_prevenzione-della-corrruzione-e-della-trasparenza\\_769.html](https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto15606_prevenzione-della-corrruzione-e-della-trasparenza_769.html);

-è assoggettata al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001; I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU, ove previsti.

#### **ART 15 (Piano e codice di comportamento)**

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto dei seguenti documenti:

- Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nel PIAO;
- Codice di comportamento;

(i documenti sono disponibili al link <https://www.areu.lombardia.it/web/home/atti-general>), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 16 (Imposte)**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Pavia ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001.

#### **Art. 17 (Norma finale)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

#### **Art. 18 (Foro competente)**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente

convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale.

Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Pavia, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Università degli Studi di Pavia

Il Rettore

Prof. Alessandro Reali

AREU

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Lombardo

## Allegato A alla convenzione

Strutture, attrezzature e personale messi a disposizione da AREU per le esigenze didattico scientifiche della Scuola di Specializzazione in MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA - ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE.

- le 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), distribuite sul territorio regionale (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese) che gestiscono il sistema delle postazioni dei mezzi di soccorso;
- i mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2) con équipe sanitaria composta da medico e infermiere;
- le 4 Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU) sovra-provinciali, con funzione di assicurare la gestione dei soccorsi:
  - SOREU Area Metropolitana (Milano)
  - SOREU Area dei Laghi (Como)
  - SOREU Area Alpina (Bergamo)
  - SOREU Area della Pianura (Pavia).